

N. R.G. 19161/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19161/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIALE ██████████ 40123 BOLOGNA resso il
difensore

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
e dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIA DEL
██████████ 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Facendo seguito alla CTU depositata in atti dal Consulente, ed alla operata quantificazione dei danni subiti dall'attore, la quale riscontra pienamente il nesso causale tra le condotte delittuose poste in essere dal ██████████ e la patologia sviluppata ed i conseguenti danni subiti e subendi dal ██████████ con evidente fondatezza della domanda avanzata nel presente giudizio, si insiste nelle domande istruttorie già formulate in sede di memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1 e n. 2, confermando le eccezioni ed opposizioni a quelle richieste da controparte. In subordine, si precisano le conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni formulate in sede di atto di citazione, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore, tenuto conto delle risultanze della CTU e della circostanza che il danneggiato ha avuto fortunatamente un miglioramento della propria patologia solo in corso di causa come rilevato dal CTU (da severo a moderato), delle seguenti somme :

Facendo applicazione delle note Tabelle di Milano, nella versione aggiornata, si sviluppano le quantificazioni di seguito riassunte, come da perizia del CTU :

Età alla data del sinistro : 22 anni;

- Danno biologico permanente: 4% @ € 6.370 (5.096+1.274);
- Danno Morale: Range di sofferenza soggettiva di grado elevatissimo, personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) rimesso alla discrezionalità del magistrato;
- Invalidità Temporanea Totale 50% : 60 giorni €49,50X60 @ € 2.970,00;

- Invalidità Temporanea Parziale 25% : 120 giorni €24,75X60 @ € 2.970,00;
- Invalidità Temporanea Parziale 10% : 60 giorni €9,90X60 @ € 594,00;
- Spese mediche documentali : € 833,00, oltre le spese di CTU.

Totale : € 13.737,00 oltre personalizzazione consentita (max 50% del danno biologico) rimessa alla discrezionalità del Giudicante in relazione alle peculiarità del caso di specie, considerando che anche il CTU ha rilevato che il grado di danno è stato inizialmente di grado severo, come da atto di citazione, e tale è rimasto anche nel corso del giudizio, sino a subire solo di recente un miglioramento. A tali somme andranno aggiunte quelle versate in favore del CTU Dott. [REDACTED] per € 1.830,00.

Si confermano tutte le ulteriori conclusioni avanzate in sede di atto di citazione, in termini di condanna alle spese e competenze di giudizio e della fase della negoziazione assistita. Si chiedono termini ex art. 190 c.p.c.

Per parte convenuta:

In via principale respingere la domanda avanzata dal Sig. [REDACTED] perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa

Voglia altresì respingere perché infondata la domanda avanzata per la rifusione delle spese sostenute per la procedura di negoziazione assistita

Con vittoria di spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in lite [REDACTED] affinché lo si condannasse al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui patiti in conseguenza di quanto occorso, da liquidarsi in € 58.953,00 a titolo di danno biologico, oltre a quanto dovuto a titolo di sofferenza soggettiva specifica, o nella diversa somma risultante di giustizia, con maggiorazione, in ogni caso, degli interessi di legge dalla data dell'evento e sino all'effettivo saldo; con condanna, altresì, al pagamento della somma di € 510,00, oltre spese generali e accessori di legge, a titolo di competenze professionali riferite alla fase di avvio della procedura di negoziazione assistita e con vittoria di spese legali e competenze di procedura, oltre agli accessori di legge.

L'attore rappresentava che, attorno alle ore 23.15, del giorno 11.06.2018, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici presso il "parco della pace" in San Lazzaro di Savena (BO), un uomo, poi identificato nella persona dell'odierno convenuto, giunto da una delle abitazioni circostanti, gli si avvicinava con fare minaccioso ed, estratto un lungo coltello da cucina, lo insultava e minacciava di morte, intimandogli di andarsene da lì. L'attore precisava che il ridetto coltello gli veniva puntato alla gola dall'uomo, il quale tentava altresì di pugnalarlo allo stomaco con ripetuti affondi, tutti fortunatamente evitati dal ragazzo.

Parte attrice illustrava che nell'immediatezza dei fatti giungevano sul posto i Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena (BO), i quali provvedevano a sequestrare il coltello e a identificare i presenti. Quella stessa notte l'attore sporgeva presso la Stazione dei Carabinieri formale querela, successivamente oggetto di integrazione, alla quale faceva seguito l'apertura del procedimento penale n. 7615/2018 a carico di [REDACTED] avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

L'attore si doleva di aver subito, in ragione dell'aggressione, danni gravi alla propria integrità psico-fisica, come comprovato dalla documentazione medica del Centro di Salute Mentale dell'ASL di Bologna, dalla certificazione medica della Dott.ssa [REDACTED] nonché dalle due perizie versate in atti, l'una a cura del medico legale Dott.ssa [REDACTED] l'altra redatta dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa [REDACTED]. Parte attrice, segnatamente, lamentava che la condotta offensiva dell'odierno convenuto gli causava un profondo *shock* emotivo, manifestatosi in una forte depressione e in perdurante stato di ansia e di paura, con disturbi del sonno e crisi di panico, che lo costringeva a rivolgersi al ridetto Centro di

salute mentale, ove veniva seguito dallo psichiatra Dott. [REDACTED] che gli prescriveva anche adeguata terapia farmacologica.

In ragione di ciò, la difesa attorea pretendeva il riconoscimento del risarcimento del danno biologico e morale così come quantificati dalla Dott.ssa [REDACTED] e dalla Dott.ssa [REDACTED] con personalizzazione nella percentuale massima, in considerazione della sofferenza soggettiva patita e dello stravolgimento delle quotidiane attività professionali e di svago del ragazzo, che, oltre ad essere costretto a sottoporsi a cure mediche e farmacologiche, abbandonava sia il calcetto con gli amici e l'attività sportiva in palestra che l'abitudine di visitare con la propria compagna nuove città e luoghi di montagna nel tempo libero.

Infine, l'attore insisteva anche per il riconoscimento delle competenze legali per il procedimento di negoziazione assistita nella misura prevista per legge di € 510, oltre spese generali ed accessori di legge.

Nel giudizio così radicato, si costituiva [REDACTED] il quale, insistendo affinché fossero respinte tutte le domande *ex adverso* proposte, contestava in primo luogo la ricostruzione dei fatti così come operata in atto di citazione. Il convenuto rappresentava di trovarsi quella sera presso la propria abitazione in compagnia della moglie e del proprio padre, anziano e molto malato, quando quest'ultimo veniva bruscamente svegliato dal frastuono prodotto dall'esplosione di alcuni fuochi di artificio, che erano stati lanciati nel loro giardino e sul tetto della casa. Egli, pertanto, deciso a confrontarsi con i responsabili, usciva dalla propria abitazione e nel far ciò si infilava in tasca un coltello con manico in plastica e punta arrotondata di lunghezza complessiva di 11 cm che già aveva in mano, perché intento a pelare della frutta. Una volta raggiunto il gruppo di ragazzi autori del lancio e chieste loro spiegazioni, questi gli rispondevano maleducatamente e, sentitosi circondare, egli estraeva dalla tasca il coltello, con il quale però non tentava di ferire nessuno. Il convenuto riferiva poi di essere stato lasciato andare dai giovani e di essersi quindi diretto verso la propria abitazione, quando uno di loro gli sottraeva il coltello dalla tasca, che veniva poi sequestrato dai Carabinieri nel frattempo giunti sul posto.

Il convenuto precisava, altresì, che per i fatti di quella notte veniva emesso a suo carico un decreto penale di condanna per i reati di porto abusivo di coltello e minaccia aggravata, divenuto definitivo perché non opposto.

Ad ogni modo, il convenuto contestava la domanda attorea di risarcimento dei danni, in quanto sfornita di supporto probatorio, evidenziando altresì l'inammissibilità del ricorso ad un'eventuale CTU perché indubbiamente esplorativa.

Infine, il convenuto contestava la richiesta di pagamento, avanzata da controparte, delle spettanze per la mancata negoziazione.

La causa veniva istruita mediante deposito di memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletamento di CTU medico-legale. Indi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva alle parti i termini di legge per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.

È convinzione di questo Tribunale che la domanda attorea di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, imputabili alla condotta del convenuto [REDACTED] sia fondata e vada pertanto accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Come noto, ai fini della configurabilità della responsabilità da fatto illecito è necessario che sussistano tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti a tali fini dalla legge ossia una condotta causativa di danno, un danno ingiusto da intendersi come lesione di un interesse meritevole di tutela secondo

l'ordinamento giuridico (il c.d. danno-evento), un pregiudizio discendente dal danno-evento (il c.d. danno-conseguenza), il nesso di causalità materiale e giuridica, nonché, infine, il dolo o la colpa dell'agente.

Nella specie, può ritenersi accertato che il convenuto abbia tenuto una condotta dolosa causativa di un danno ingiusto all'orquando il giorno 11.06.2018 in San Lazzaro di Savena (BO) minacciava il giovane [REDACTED] con l'uso di un coltello.

Invero, la ricostruzione del fatto in questi termini emerge dagli atti di causa. Entrambe le parti dimostrano, infatti, di aderire al contenuto del decreto penale di condanna emesso a carico di [REDACTED] dal quale non v'è, quindi, motivo di discostarsi. Nonostante, infatti, il convenuto protesti nelle prime pagine della propria comparsa di costituzione e risposta di essersi limitato ad estrarre l'arma a propria difesa, nel prosieguo dell'atto invece richiama, aderendovi, il contenuto del decreto penale di condanna emesso a suo carico e da lui prodotto in giudizio, divenuto definitivo, per il seguente capo di imputazione: *"A) del reato p. e p. dall'art. 612 co. 2 - 339cp, perché minacciava in modo grave [REDACTED] che con degli amici aveva acceso dei fuochi di artificio nel Parco Della Pace, dicendogli "vedi la prossima volta ti taglio la gola", indi estraeva un coltello dalla tasca puntandoglielo alla gola. In San Lazzaro di Savena (BO) il 11/06/2018; B) del reato p. e p. dall'art. 4 co 2 L.110/75, perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa un coltello da cucina con manico di plastica e lama avente lunghezza di cm. 11 che utilizzava per le minacce di cui al capo A). In San Lazzaro di Savena (BO) il 11/06/2018"* (doc. 1 di parte convenuta).

Com'è noto, del resto, da tempo la giurisprudenza considera vincolate, in ordine alla ricostruzione del fatto, il tenore del decreto penale non opposto, alla stregua di una vera e propria condanna (cfr. T.A.R. Lecce (Puglia) sez. I 21 febbraio 2013 n. 381 secondo il quale: In base all'art. 460 lett. c) c.p.p., il decreto penale di condanna costituisce un sintetico accertamento del reato e, laddove non opposto, assume un valore vincolante quanto all'accertamento dei fatti materiali costituenti reato e alla loro imputabilità al condannato, a nulla rilevando la scarsa gravità del fatto e la tenuità della pena inflitta, trattandosi di elementi incidenti soltanto ai fini del rito processuale, ma non ai fini della qualificazione del reato; esso si configura infatti come una sorta di decisione preliminare, destinata ad essere sostituita, in caso di opposizione, da una nuova pronuncia, all'esito di un dibattimento che segue il contraddittorio pretermesso nella fase monitoria, **ma la sua acquisita irrevocabilità assume il valore di una condanna, quale atto terminativo di una fase processuale conclusa con rituale statuizione giurisdizionale.**

Riscontrata, quindi, la sussistenza di un fatto doloso riferibile al convenuto e del conseguente danno-evento, consistito nell'avvenuta lesione della libertà morale dell'attore, preme ora indagare l'effettiva ricorrenza del danno-conseguenza e del nesso di causalità giuridica.

In proposito, parte attrice lamenta un danno non patrimoniale di tipo biologico e morale e un danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute.

Prendendo le mosse dai danni non patrimoniali, è bene rammentare che, anche nel caso di danno derivante da fatto configurabile come reato, resta fermo che il danno non patrimoniale non è *in re ipsa* e che la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso secondo il nesso di causalità giuridica devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, sebbene naturalmente questa possa essere data anche attraverso presunzioni.

Opportunamente, quindi, parte attrice ha riversato in atti ampia e puntuale documentazione sanitaria, volta a comprovare l'insorgenza di uno stato patologico in conseguenza dell'aggressione subita per mano dell'odierno convenuto. Si tratta, in particolare: a) delle prescrizioni farmacologiche dei giorni

23.06.2018, 27.07.2018, 21.01.2019, 01.04.2019, 15.04.2019 (cfr. doc. 6, 7, 9,10 e 15) e delle certificazioni mediche dello psichiatra Dott. [REDACTED] che ha preso in cura il ragazzo sin dal 23.06.2018 ovvero dall'insorgere dello stato psico-patologico (cfr. certificazione del 17.09.2018 in cui si legge che il paziente "è affetto da *Depressione Maggiore Ricorrente, Attuale Episodio Moderato. L'attuale Episodio è iniziato il 23.06.2018 dopo che [REDACTED] è stato aggredito verbalmente e minacciato con un coltello*", doc. 8; certificazione del 25.02.2019 che attesta che parte attrice si è recata al CSM nelle date 23.06.2018, 27.07.2018, 17.09.2018, 21.01.2019, doc. 14; certificazione del 01.04.2019 in cui si riporta che "[REDACTED] è affetto da *Depressione Maggiore Ricorrente; Disturbo Post Traumatico da Stress. L'episodio è iniziato dopo l'aggressione. Il 23.06.2018 ha presentato un Episodio Depressivo Maggiore Grave risolto in qualche mese con cura farmacologica. Da qualche giorno sono incominciati: riviviscenza della scena traumatica, ruminazione ideativa dell'evento, ansia relativa ingravescente, umore sempre più depresso*", doc. 10); b) della relazione e valutazione specialistica della psicologa e psicoterapeuta, Dott.ssa [REDACTED] stilata in data 27.06.2019 in esito alle precedenti visite effettuate in data 31.05.2019 e 11.06.2019, in cui si riscontra nel paziente un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di tipo persistente in nesso di causalità con l'aggressione subita e si esclude che l'episodio di ordine psico-patologico che ha colpito l'attore all'età di circa 17 anni abbia qualsivoglia efficienza causale rispetto alla presente patologia (cfr. doc. 5); c) della relazione della Dott.ssa [REDACTED] specialista in medicina legale, che, visitato il paziente in data 20.07.2019, condivide la diagnosi della Dott.ssa [REDACTED] di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di tipo persistente e valuta così il danno prodottosi: perdita del 14-15% dell'integrità psico-fisica o danno biologico; inabilità totale al 75% durata di 60 gg; quella al 50% di altri 60 gg; mentre quella al 25% di giorni 120 (doc. 4); d) del referto di consulenza psichiatrica della Dott.ssa [REDACTED] redatto in data 19.06.2020, che conclude con la prescrizione di mantenere la terapia in atto con aggiunta di Xanax al bisogno e il consiglio di sottoporsi a terapia EMDR (cfr. doc. 16).

Tali e tanti significativi elementi, tutti univocamente attestanti l'insorgenza di una situazione psico-patologica causalmente riconducibile a quanto accaduto, sono stati oggetto di contestazione da parte della difesa di parte convenuta, perché, intanto, la ridetta documentazione sanitaria sarebbe fondata unicamente su quanto riferito unilateralmente dall'attore e, inoltre, perché proprio dalla relazione della Dott.ssa [REDACTED] emergerebbe l'insorgenza di un episodio patologico simile a quello per cui è causa quando [REDACTED] era adolescente, circostanza che potrebbe far ritenere che la patologia in questa sede lamentata sia in realtà del tutto avulsa dai fatti di causa.

Si è, pertanto, palesata l'opportunità di ricorrere a CTU medico-legale, che, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta, non pare in minima parte esplorativa, perché, avendo parte attrice assolto con produzione documentale copiosa al proprio *onus probandi*, le operazioni peritali non hanno colmato alcuna lacuna in termini di allegazione e prova, ma semmai, si sono poste in termini di interpretazione in senso tecnico scientifico dei dati forniti da parte attrice.

Orbene, attentamente esaminata la consulenza redatta dal CTU incaricato, Dott. [REDACTED] medico psichiatra e psicoterapeuta, il Tribunale ritiene di condividerne le conclusioni, che paiono chiare, esaustive e ben motivate, anche alla luce delle puntuali repliche rese dal consulente alle osservazioni critiche del CTP nominato dalla parte attrice, Dott.ssa [REDACTED]

Il CTU, così accertando la sussistenza di un danno-conseguenza causalmente riconducibile al fatto imputabile al [REDACTED] conferma la diagnosi resa dal consulente di parte attrice, senza però condividerne il livello di gravità, stante la presenza di una sintomatologia assolutamente lieve e non impattante, globalmente, sui livelli di funzionamento del periziando.

Nello specifico, il CTU ritiene, a seguito del colloquio effettuato con parte attrice e della documentazione esaminata, che quest'ultima presenti *“una condizione psichica diagnosticabile, secondo i dettami del DSM-5, con un Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso, Misti, Persistente (cronico)”*, precisando che *“secondo tale manuale tale disturbo è caratterizzato da “A. Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o più fattori stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dall'insorgenza dell'evento/i stressante. B. Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi come evidenziato da uno o da entrambi i seguenti criteri: 1. marcata sofferenza che sia sproporzionata rispetto alla gravità o intensità dell'evento stressante, tenendo conto del contesto esterno e dei fattori culturali che possono influenzare la gravità e la manifestazione dei sintomi 2. Compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree C. il disturbo correlato con lo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo mentale e non rappresenta solo un aggravamento di un disturbo mentale preesistente D. I sintomi non corrispondono a un lutto normale E. una volta che l'evento stressante o le sue conseguenze sono superati, i sintomi non persistono per più di altri 6 mesi”* (pp. 38-39 della CTU).

Escluse eventuali patologie o fattori pregressi e/o concomitanti che possano aver influito e concausato lo sviluppo della malattia in atto, il Dott. [REDACTED] osserva, in merito al livello del disturbo sofferto dall'attore, come *“l'uomo in oggetto non effettui da oltre 8 mesi alcuna terapia farmacologica, evidentemente per la presenza di una sintomatologia certamente non invalidante”*. *“Pertanto, alla luce di quanto emerso, constata l'assenza di amplificazioni pretestuose da parte del sig. [REDACTED] si ritiene che il livello di gravità attribuibile possa e debba essere quello di lieve, a causa del fatto che il disturbo non sconfinò il livello di sofferenza soggettiva, e non compromette il funzionamento globale del soggetto”* (p. 39 della CTU).

Tanto osservato, il CTU ritiene che *“la patologia lamentata comporta una lesione permanente all'integrità psicofisica del soggetto, configurante danno biologico del 3-4% (tre-quattro per cento). Tale valutazione si basa su quanto osservato dagli autori [REDACTED] che ritengono che un disturbo dell'adattamento non complicato possa avere un punteggio tra i 6 ed i 10 punti percentuali (cfr pg. 230), nel presente caso si valuta un 6; il suddetto valore, sempre secondo i medesimi autori, va però successivamente e necessariamente moltiplicato per il coefficiente di taratura in base alla portata psicolesiva dell'evento, che nel presente caso, è da considerarsi severa-elevata, ed è indicata in 0,6-0,7: (quindi $6 \times 0,6-0,7=3,6 - 4,2$). Gli autori [REDACTED] considerano che un disturbo dell'Adattamento lieve possa essere valutato fino a % punti percentuali, così come Bargagna et. (2001)”* (p. 40 della CTU). Mentre, quanto all'inabilità temporanea, *“è emerso con chiarezza come la progressione della sofferenza abbia presentato uno iato tra un prima e un dopo e che pertanto vada considerata e valutata autonomamente; pertanto, si valuta congruo una inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni, al 25% per 120 giorni, al 10% per ulteriori 60 giorni”* (p. 41 della CTU).

Le riportate conclusioni non risultano inficiate dalle contestazioni rese dalla CTP di parte attrice che si sono appuntate tanto sulla valutazione del danno biologico residuo, che non potrebbe essere valutato quale lieve ma dovrebbe essere considerato di grado almeno moderato con maggiorazione valutativa non inferiore al 10%, quanto sul periodo di temporanea, dovendosi includere anche una stima di temporanea parziale al 75% per quasi due mesi per poi degradingarla al 50% e al 25%.

Sul punto, risultano congrue le osservazioni espresse dal Dott. [REDACTED] che, quanto alla valutazione del danno biologico, precisa che la sintomatologia richiamata dalla CTP appare non più presente e attuale, quindi profondamente differente da quella emersa nel colloquio peritale, specificando che: *“Oggi infatti il [REDACTED] non assume alcuna terapia psichiatrica, stante il miglioramento del proprio stato psicopatologico. Il [REDACTED] riferisce al CTU di condurre una vita quasi normale, lavoro bene, memoria*

e concentrazione sufficiente. Rapporto con la ragazza sintonico, abbiamo intimità, piacevoli e appaganti. Gli amici li frequento con una certa frequenza, minore rispetto al periodo precedente l'aggressione. Sono più introverso. Appetito normale. Mi sento diverso rispetto a prima, non più disinvolto e spensierato. Il che conferma la presenza di una sintomatologia psichiatrica ancora in atto ma decisamente inferiore rispetto al 2019 e quindi per i sintomi descritti e per i livelli di funzionamento attuali di livello lieve” (pp. 44-45 della CTU).

Il danno biologico, così accertato e quantificato, deve essere liquidato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, il cui criterio di liquidazione, in quanto maggiormente diffuso sul territorio nazionale, è ritenuto parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono, stante che l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa (cfr. *ex multis* Cass. n. 12408/2011; Cass. civ. n. 11754/2018; Cass. civ., ord., n. 1553/2019).

In specie, occorre fare applicazione delle più recenti Tabelle di Milano, pubblicate nel 2021, perché vigenti al momento della presente decisione; il che, d'altra parte, impone di soffermarsi, seppur brevemente, sulle caratteristiche delle ridette Tabelle e, prima ancora, sull'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ne ha sollecitato la modifica.

Il riferimento è ai più recenti pronunciamenti della Suprema Corte (v. Cass. n. 25164/2020; Cass. n. 2788/2019) in cui si è affermato che, alla luce anche della chiara volontà normativa risultante dalla recente riforma degli artt. 138 e 139 del C. Ass., nella valutazione del danno alla persona da lesione alla salute, il giudice deve necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale, che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso (il c.d. danno morale), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della vita, che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna (il c.d. danno biologico, che a differenza di quello morale si sostanzia in un pregiudizio psicofisico accertabile su base medico-legale). È su queste premesse che i giudici di legittimità hanno poi chiarito che le menzionate poste risarcitorie sono tra loro del tutto indipendenti e, pertanto, devono essere oggetto di autonome valutazioni da parte del giudicante. In particolare, si è puntualizzato che la valutazione del danno morale deve essere effettuata in via autonoma e solo successivamente rispetto alla previa personalizzazione del danno biologico, personalizzazione che non può inglobare in sé la valutazione del danno morale, essendo diretta solo e unicamente a dare rilievo a circostanze eccezionali e specifiche che siano espressione di un peculiare e anomalo *vulnus* arrecato all'aspetto dinamico-relazione dell'esistenza del danneggiato. La Corte di Cassazione si è, invero, soffermata anche sulle Tabelle di Milano 2018, criticandole nella parte in cui, pur prevedendo la liquidazione di entrambe le voci di danno, biologico e morale, pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma di entrambe le voci di danno. Si è così giunti alla pubblicazione delle nuove Tabelle di Milano 2021 che oggi separano la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.

Dunque, prima di procedere alla liquidazione del danno biologico da lesione dell'integrità psichica già accertato, preme valutare, prestando fede agli insegnamenti della Suprema Corte, se vi sia spazio per una sua personalizzazione, che sia autonoma e indipendente rispetto alla valutazione del danno morale, alla quale ci si dedicherà subito dopo.

Come noto, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit*, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna personalizzazione del risarcimento, dal momento che le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, risultano già compensate con la liquidazione del danno biologico. Spetta, invece, alla parte attrice allegare in modo circostanziato e provare le circostanze di fatto che siano così anomale ed eccezionali da giustificare la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur potendosi avvalere di ogni mezzo di prova e quindi anche dell'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, senza però che si trasmodi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. ad es. Cass. civ. n. 28988/2019).

Nel caso di specie, l'attore fonda la pretesa personalizzazione sul riferito rifiuto delle uscite con gli amici e con la fidanzata e sull'abbandono delle partite di calcetto prima praticate con assiduità, articolando sul punto anche specifici capitoli di prova orale. Invero, ad avviso del Giudice, non v'è dubbio alcuno che tali conseguenze non possano che dirsi rispondenti alla regola dell'*id quod plerumque accidit* e non di certo peculiari. Basti considerare che il danno biologico riportato dall'attore, qualificato dal CTU, quale Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore depresso, Misti, Persistente (cronico) annovera tra i propri specifici sintomi la "Compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree" (v. supra, CTU); il che consente di ritenere che la compromissione, lamentata da parte attrice, delle proprie relazioni amicali e di coppia sia già inglobata nella liquidazione base del danno biologico, senza potersi fondatamente ammettere ad alcuna personalizzazione che integrerebbe null'altro che una ingiusta duplicazione risarcitoria.

Venendo al danno morale lamentato dalla parte attrice, premesso in via generale che il danno morale ben può essere liquidato in aggiunta al danno biologico anche quando questo si connota in senso solo psichico, occorre preliminarmente considerare che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni e, tanto, anche quando il danno morale consegua al verificarsi di un fatto di reato, come nella specie.

Nel caso in esame, però, il danneggiato si è limitato ad enunciare il proprio diritto al ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza specifica, sicché la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto del tutto carente in termini tanto di allegazione quanto di prova, non merita accoglimento.

Tutto ciò considerato, si riconosce all'attore il ristoro del danno biologico nella misura di € 1.423,53 a punto, epurato dal danno morale, e così in totale, per 4 punti di invalidità, € 5.694,12.

Il danno per invalidità temporanea al 50% viene riconosciuto nella misura di € 2.970 per giorni 60; il danno per invalidità temporanea al 25 % per 120 giorni si attesta del pari nella misura di € 2.970; quell temporaneo al 10% per 60 giorni in € 594.

Il danno liquidabile ammonta in totale ad € 12.228,12.

Quanto ai danni patrimoniali, si ritiene dimostrata e congrua la somma totale di € 833, così come risultante da:

- fattura riguardante la valutazione clinica della Dott.ssa [REDACTED] in data 11.06.2019, per un totale di € 308,00 (cfr. doc. 11, atto di citazione)
- fattura riguardante l'assistenza specialistica medico legale della Dott.ssa [REDACTED] in data 12.09.2019 per un totale di € 400,00 (cfr. doc. 12, atto di citazione).

- fattura riguardante la consulenza psichiatrica della Dott.ssa [REDACTED] presso [REDACTED] S.R.L. di San Lazzaro di Savena in data 19.06.2020 per € 102,00 (cfr. doc. 17, memoria parte attrice)
- ricevuta rilasciata per n. 1 colloquio psichiatrico con il Dott. [REDACTED] presso il CSM di San Lazzaro non datato per un totale di € 23,00 (cfr. doc. 13, atto di citazione).

Il danno complessivo ascende dunque ad € 13.061,12.

Sulla somma così attribuita, liquidata ad oggi, spettano, in conformità alle indicazioni di Cass. SS. UU. n. 1712/1995, gli interessi legali sulla somma predetta, ma a decorrere da una data intermedia tra quella del sinistro (11/6/2018) e la data odierna, equitativamente individuata nel 1 febbraio 2020.

Infine, la difesa di parte attrice pretende che il convenuto corrisponda le competenze professionali per la fase di negoziazione assistita, in tesi obbligatoria per legge, fallita per esclusiva responsabilità del convenuto che non avrebbe mai riscontrato il relativo invito inoltrato con raccomandata del 16.01.2019 (doc. 3 di parte attrice).

Considerato che la presente controversia non rientra tra le ipotesi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, avendo parte attrice azionato un credito risarcitorio superiore al valore di € 50.000,00, è bene rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr. Cass. civ. n. 24481/2020).

Si osservi che nella specie l'assistenza stragiudiziale è consistita unicamente, sulla base di quanto all'egato e provato da parte attrice, nell'invio della ridetta raccomandata, di talché risulta incongrua e non altrimenti motivata la pretesa di € 510,00. Si ritiene, al più, di poter riconoscere la somma di € 300.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore effettivo di causa, risultante dalla somma liquidata in concreto a titolo di risarcimento.

Spetta il rimborso delle spese di CTU e di CTP, come anticipate e documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] [REDACTED] per i titoli di cui in motivazione, a corrispondere a [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 13.061,12, maggiorata di interessi legali a far tempo dal 1 febbraio 2020 e fino al saldo effettivo;

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] [REDACTED] al rimborso, in favore di [REDACTED] [REDACTED] delle spese di assistenza legale, che liquida in € 300 onnicomprensive per la fase stragiudiziale, in € 4.200 per la fase giudiziale, a titolo di compensi, € 793,95 per anticipazioni, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP come anticipate e documentate.

Bologna, 2 dicembre 2021

Il Giudice
dott. Alessandra Arceri